



REGISTRO IMPRESE

12.06.2007

Liberalizzazione per le attività di facchinaggio, pulizia e disinfezione

Il Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella Legge 2 aprile 2007, n. 40 “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli” **prevede, all’articolo 10, misure di liberalizzazione per l’esercizio delle attività di facchinaggio, pulizia e disinfezione.**

Infatti per l’esercizio dell’attività di **facchinaggio**, di cui al D.M. 221/2003, e per le attività di **pulizia e disinfezione**, di cui al D.M. 274/1997, **non è più richiesto il possesso dei requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale.**

La liberalizzazione non riguarda le imprese che intendono esercitare l’attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, per le quali è sempre richiesto il possesso dei requisiti professionali e culturali già previsti dalle norme vigenti.

Devono, al contrario, essere sempre posseduti i requisiti di onorabilità e di capacità economico-finanziaria, ad eccezione del **requisito del possesso di un patrimonio netto pari almeno all’8% del fatturato totale dell’impresa, specifico nel settore facchinaggio (lettera b comma 1 art. 5 del D.M. 221/2003), non più richiesto dalla legge di conversione del decreto.**

Per ulteriori chiarimenti consultate la seguente pagina in modulistica:

- [facchinaggio – Registro Imprese](#)

- [pulizia e affini – Registro Imprese](#)